

Scambio di note del 6 marzo 1926 fra la Svizzera e l'Austria concernente l'applicazione dei trattati anteriori¹

Autorizzazione data dall'Assemblea federale il 19 febbraio 1926²

Entrato in vigore il 7 marzo 1926

(Stato 7 marzo 1926)

Con scambio di note del 6 marzo 1926 la Svizzera e l'Austria hanno stabilito che un certo numero di trattati conclusi fra la Confederazione Svizzera e la Monarchia austro-ungarica continuano a essere applicabili nelle relazioni fra la Svizzera e la Repubblica d'Austria. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

Nota svizzera

Traduzione dal testo originale tedesco³

In occasione dello scambio degli atti di ratificazione del Trattato che è stato concluso il 25 maggio 1925⁴, fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria, il sottoscritto, Capo del Dipartimento politico federale, ha l'onore di confermare che il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco hanno stipulato le disposizioni seguenti:

1. Le Convenzioni internazionali indicate qui appresso sono applicabili nelle relazioni fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria:
 - a.⁵ Dichiarazione di reciprocità fra il Consiglio federale svizzero e il Governo austro-ungarico circa l'esecuzione nel Canton Vaud delle sentenze in materia civile pronunciate in Austria-Ungheria e l'esecuzione nell'Austria-Ungheria delle sentenze in materia civile pronunciate nel Canton Vaud, del 16 febbraio/7 marzo 1885, completata dalla Dichiarazione di reciprocità fra il Consiglio di Stato dei Canton Vaud e il Governo austriaco, del 9 marzo/10 dicembre 1897;

CS 11 573; FF 1925 III 101 ediz. ted. 105 ediz. franc.

¹ Ad eccezione delle dichiarazioni di reciprocità di cui al n. 1 lett. a a c, gli accordi enumerati in questa nota sono mantenuti in vigore giusta le lett. B n. 111 e C n. 1 dello scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS 0.196.116.32).

² RU 42 182

³ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

⁴ RS 0.196.116.3

⁵ La dichiarazione di reciprocità qui menzionata non è più enumerata nello scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS 0.196.116.32) fra i trattati ancora in vigore. Vedi ora la Conv. del 15 mar. 1927 fra la Svizzera e l'Austria circa il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze giudiziarie (RS 0.276.191.631).

- b.⁶ Dichiarazione di reciprocità fra il Consiglio di Stato del Canton Zurigo e il Governo austriaco concernente l'esecuzione delle sentenze in materia civile, del 31 gennaio/14 marzo 1907;
 - c. Dichiarazione di reciprocità fra il Consiglio di Stato del Canton San Gallo e il Governo austriaco concernente l'esecuzione delle sentenze in materia civile, del 30 dicembre 1908/19 febbraio 1909;
 - d. Convenzione del 29 ottobre 1885⁷ fra la Svizzera e l'Austria-Ungheria per la libertà reciproca delle persone professanti arti salutari e domiciliate nelle vicinanze del confine, di esercitare la loro professione in queste vicinanze;
 - e. Dichiarazione fra la Svizzera e l'Austria-Ungheria sulla riaccettazione d'individui espulsi che furono già loro attinenti, del 21/28 ottobre 1887⁸;
 - f. Dichiarazione di reciprocità fra la Svizzera e l'Austria, dell'anno 1898, concernente l'estradizione per minacce d'attentati contro le persone⁹;
 - g. Dichiarazione del 30 dicembre 1899¹⁰ per la corrispondenza diretta fra i Tribunali e i Ministeri pubblici austriaci, da una parte, e le autorità giudiziarie svizzere, dall'altra, con l'avvertenza che all'art. Il si devono cancellare, nell'enumerazione¹¹, le Corti di giustizia e i Ministeri pubblici di Praga, Brunn e Trieste e che nell'elenco delle autorità giudiziarie svizzere autorizzate a corrispondere direttamente con i tribunali austriaci in materia d'assistenza giudiziaria si devono aggiungere: il Tribunale federale svizzero in Losanna, il Tribunale federale delle assicurazioni in Lucerna, il Ministero pubblico federale in Berna e la Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia in Berna;
 - h. Accordo concernente la corrispondenza diretta fra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e le Autorità provinciali austriache, dei 6 maggio/17 dicembre 1910¹²
 - i. Dichiarazione fra la Svizzera e l'Austria circa il diritto reciproco di rimpatrio sulla linea ferroviaria St. Margretheri-Bregeriz, del 15 marzo 1911¹³.
2. La Dichiarazione di reciprocità fra la Svizzera e l'Austria, dell'anno 1921, concernente l'estradizione di persone extraterritoriali¹⁴, è rinnovata.

⁶ La dichiarazione di reciprocità qui menzionata non è più enumerata nello scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS **0.196.116.32**) fra i trattati ancora in vigore. Vedi ora la Conv. del 15 mar. 1927 fra la Svizzera e l'Austria circa il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze giudiziarie (RS **0.276.191.631**).

⁷ RS **0.811.119.163**

⁸ RS **0.142.111.631.7**

⁹ Non pubblicata nella RU.

¹⁰ [CS 12 268; RU 1971 197. RS **0.274.181.631** art. 9, **0.351.916.32**]

¹¹ Per l'enumerazione delle autorità giudiziarie competenti vedi nondimeno la lett. B n. III n. 4 dello scambio di note del 7 lug. 1948/11 ott. 1949 (RS **0.196.116.32**).

¹² Non pubblicato nella RU. Cfr. FF **1912** I 520 ediz. ted. e II 750 ediz. franc.

¹³ RS **0.142.111.631.8**

3. È inteso che la reciprocità stabilita, in materia di protezione dei diritti d'autore, dalle ordinanze dal già Ministro austriaco della giustizia, del 27 maggio 1914 e 2 agosto 1918, e dai decreti del Consiglio federale svizzero del 10 luglio 1914¹⁵ e 25 ottobre 1918¹⁶, non è cessata d'esistere fra il momento dello scioglimento della Monarchia austro-ungarica e quello dell'accessione della Repubblica d'Austria alla Convenzione di Berna, rivodata il 13 novembre 1908¹⁷, per la protezione delle opere letterarie e artistiche, vale a dire il giorno 30 settembre 1920 inclusivamente.

Nell'attesa d'una Nota reciproca il sottoscritto coglie l'occasione per rinnovare gli atti della sua alta considerazione.

Motta

¹⁴ Non pubblicata nella RU. Cfr. il rapporto di gestione del Consiglio federale del 1921 pagg. 352 353 ediz. ted. 361 362 ediz. franc.

¹⁵ [RU 30 269]

¹⁶ [RU 34 1245]

¹⁷ [CS 11 895 909]

